

GreenTour

FAQ - DOCUMENTO 4

Aggiornate al 20/07/2026

SPESE AMMISSIBILI

Con riferimento all'Allegato 3 si chiede:

Voce a.b) sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate: la sostituzione di serramenti e superfici vetrate deve mantenere invariata la superficie originaria oppure sono ammesse variazioni dimensionali, purché coerenti con l'intervento energetico e autorizzabili?

Risposta: L'intervento di ampliamento delle superfici vetrate è ammissibile purché il confronto del consumo di energia primaria globale ante e *post operam* dell'edificio, come rilevabile dagli attestati di prestazione energetica, rispetti a seconda della casistica in cui si ricade, i limiti di risparmio energetico del 10% o 20% previsti all'art.38 bis del GBER comma 6 punti i) e ii).

Voce a.l) ripristino, anche strutturale, di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza: il ripristino strutturale può comprendere murature, coperture/tetti e altri elementi strutturali senza alcun tipo di restrizione?

Risposta: Sì, le voci di spesa indicate posso essere agevolabili, ma va osservato che la parte ammissibile al calcolo delle agevolazioni è quella relativa al differenziale tra i costi di realizzazione dell'edificio che deve riguardare del 10% la prestazione di un edificio NZEB (art.38 bis comma 6 punto iii) del GBER) rispetto l'analogo edificio di riferimento con prestazioni NZEB. Il differenziale dei costi va supportato dal deposito dei 2 computi metrici estimativi completi dei 2 edifici messi a confronto. Il confronto energetico sarà invece valutato sulla base degli attestati di prestazione energetica dei 2 edifici messi a confronto.

In caso di ripristino di un edificio, questo deve risultare già crollato o demolito alla data di domanda?

R: No, non è necessario L'intervento parla di ripristino, anche strutturale, di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza". Pertanto, ciò che rileva è la presenza di una situazione relativa alla necessità di ripristino dell'immobile che dovrà essere documentata attraverso la produzione di idonea documentazione di supporto.

Voce a.m) sostituzione di pavimenti, rivestimenti interne preesistenti (...),"privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili":per tale caratteristica si rinvia a specifici riferimenti normativi/certificazioni,oppure è sufficiente una motivazione tecnica asseverata?

R: Sarà onere del tecnico incaricato, fornire nella relazione tecnica asseverata prevista nel format della domanda, gli elementi tecnici minimi di supporto ai requisiti richiesti, allegando per esempio le schede tecniche e/o le certificazioni di prodotto

INTERVENTI SU EDIFICI CROLLATI O DEMOLITI O FUNZIONALMENTE COLLEGATI A STRUTTURE ATTIVE

abbiamo consultato le FAQ del Bando Greentour recentemente pubblicate, in cui si prevede come la misura in oggetto non si applichi a strutture inattive da riattivare.

Tale disposizione, però, come si concilia con i programmi di investimento relativi ad interventi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 2, lett. a.l) del decreto, consistenti nel ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti, casistica ammissibile da normativa?

Vale a dire, qualora si richieda l'agevolazione per un programma relativo alle sopra citate spese, come può l'azienda proponente essere considerata eleggibile alla presentazione della domanda visto che, oggettivamente, la struttura su cui deve essere avviato l'intervento è temporaneamente inattiva ed a tutti gli effetti da riattivare (grazie, appunto, all'agevolazione che si intende richiedere)? In attesa di una dirimente indicazione al proposito, porgo Cordiali

R: come già riportato in precedenti FAQ, gli interventi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 2, lett. a.l) del decreto, consistenti nel ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti sono eleggibili qualora siano funzionalmente collegabili ad una struttura attiva. Allo stesso modo sono eleggibili interventi su immobili non ancora adibiti a funzione d'uso turistica che tuttavia vengano collegati a strutture turistiche attive, a patto che acquisiscano i requisiti entro la tempistica prevista dalla norma.

SPESE AMMISSIBILI

1. Cosa rientra espressamente nella voce a.a) coibentazione dell'involucro edilizio e delle reti di distribuzione? Se io dovessi fare completamente un isolamento termico, rifacendo completamente il tetto (partendo da classe energetica F ed ipotizzando di arrivare ad una classe energetica B), sono ammissibili le opere edili, posa, antisismico necessarie ed essenziali per procedere con l'isolamento termico?

R: Si sarebbero ammissibili purché il confronto del consumo di energia primaria globale ante e post operam dell'edificio, come rilevabile dagli attestati di prestazione energetica,

rispetti a seconda della casistica in cui si ricade, i limiti di risparmio energetico del 10% o 20% previsti all'art.38 bis del GBER comma 6 punti i) e ii).

2. A livello impiantistico, riqualificazione della centrale termica con una centrale a gas è considerata ammissibile? Se sì, in quale voce rientra? Se no, sarebbe ammissibile tramite acquisto di una nuova pompa di calore?

R: Gli aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale, non sono ammissibili. L'acquisto di una nuova pompa di calore è un intervento ammissibile classificabile nella classe c.d. se riferita alla centrale termica a servizio dell'edificio (art.38 bis), alla classe d. se riferita alla centrale termica dei servizi energetici non ricompresi nell'APE dell'edificio o infine, nel caso di centrale promiscua, l'intervento va ripartito con un criterio tecnico sulle due lettere di cui sopra.

VISURA CATASTALE

Con riferimento alla Scheda Tecnica "GreenTour", si chiede un chiarimento sul requisito di allegazione della visura catastale aggiornata. Nel caso di una struttura turistico-ricreativa insistente su area demaniale marittima, composta da stabilimento balneare, aree scoperte, strutture stagionali/amovibili, discoteca all'aperto e ristorante, attualmente individuata mediante concessione demaniale marittima, Provvedimento Unico SUAP, pareri acquisiti in Conferenza di Servizi e planimetrie autorizzate, ma priva di una visura catastale autonoma riferita unitariamente alla struttura, è possibile assolvere il requisito allegando tale documentazione tecnico-amministrativa sostitutiva?

Si chiede inoltre se, in tal caso, sia opportuno produrre una DSAN del legale rappresentante e/o attestazione tecnica asseverata che motivi la non disponibilità della visura catastale autonoma e richiami gli estremi identificativi dell'area demaniale risultanti dagli atti. Grazie

R: Si nel caso di specie è opportuno produrre un'attestazione tecnica asseverata che motivi la non disponibilità della visura catastale autonoma e richiami gli estremi identificativi dell'area demaniale risultanti dagli atti.

CERTIFICAZIONE BIOLOGICA

In quanto azienda agrituristica quindi attività di alloggio annessa alle aziende agricole, la Certificazione Biologica è considerata valida ai fini dell'ottenimento dei 10 punti di maggiorazione relativi alle certificazioni ambientali disciplinate dal Decreto Direttoriale per i parametri della graduatoria?

R: NO, se la stessa non è correlata ad attività turistiche ma ad attività agricole non produrrà la maggiorazione prevista.

CERTIFICAZIONE DCA ESG

Desideriamo sottoporre alla vostra attenzione la Certificazione DCA ESG, accreditata ISO/IEC 17065 da Accredia, specificamente sviluppata per il settore dell'ospitalità e, ad oggi, la certificazione accreditata maggiormente diffusa in Italia per la valutazione della sostenibilità ESG delle strutture ricettive.

Riteniamo che tale schema possa essere compreso tra le "altre certificazioni riconosciute", in quanto presenta un impianto di verifica particolarmente articolato e completo. La valutazione si basa infatti su 9 pilastri di sostenibilità, declinati in oltre 1.200 requisiti oggettivamente verificati durante l'Audit di Certificazione.

I criteri di valutazione della Certificazione DCA ESG comprendono inoltre la maggior parte dei requisiti previsti dalla ISO 21401 e sono allineati ai principi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Per il conseguimento della Certificazione è necessario soddisfare requisiti minimi obbligatori distribuiti sui macro-ambiti previsti dallo schema, garantendo così un approccio completo e verificabile alla sostenibilità.

Alla luce di quanto sopra, vi chiediamo cortesemente di confermarci che la Certificazione DCA ESG può essere considerata tra le "altre certificazioni riconosciute" previste dal bando e pertanto essere ritenuta idonea ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Rimaniamo naturalmente a disposizione per trasmettere tutta la documentazione tecnica relativa allo schema certificativo o per qualsiasi ulteriore approfondimento che riteniate utile.

La ringraziamo sin d'ora per l'attenzione e restiamo in attesa di un suo gentile riscontro.

R: in considerazione delle caratteristiche evidenziate, si ritiene che la certificazione DCA ESG rientri tra le altre certificazioni con finalità ambientali non specificatamente citate nel D.D.

ACCUMULO

Quesito su art. 6, comma 2, lett. b.b) D.M. 16/03/2026 (GreenTour): la norma richiede che l'accumulo assorba almeno il 75% dell'energia annua prodotta dall'impianto FER collegato. Un impianto FV dimensionato nel limite di autoconsumo (lett. b.a) presenta però un elevato autoconsumo diretto, istantaneo, senza transito dall'accumulo: nelle nostre simulazioni, anche con batterie di grande capacità, l'energia effettivamente caricata in accumulo non supera il 25-30% della produzione annua. Chiediamo di chiarire se il 75% vada verificato come

bilancio energetico annuo (energia caricata in batteria / produzione annua FV) oppure come requisito impiantistico, soddisfatto con configurazione DC-coupled in cui l'intera produzione FV transita dall'accumulo prima di raggiungere carico/rete, indipendentemente dal bilancio orario produzione-consumo. Grazie.

R: Il requisito richiesto prevede che la componente di stoccaggio (accumulo) assorba almeno il 75 % dell'energia che si preveda accumuli su base annua, dall'impianto di produzione di energia rinnovabile esistente e collegato direttamente e/o dal nuovo impianto FER realizzato contestualmente nell'ambito dello stesso investimento.

ALTRE AGEVOLAZIONI

Spett.le Invitalia,

in merito a GreenTour (D.M. 16/03/2026; Avviso D.D. 96263/2026), quesito interpretativo per la struttura alberghiera.

L'impresa intende presentare domanda per interventi trainanti di coibentazione dell'involucro (art. 38-bis GBER). Sulla stessa struttura realizzerà, con distinta agevolazione regionale (mini PIA turismo - Puglia) e su voci di spesa separate e non sovrapposte, interventi impiantistici (pompa di calore e fotovoltaico) non ricompresi in GreenTour.

Si chiede di confermare:

se il miglioramento minimo del 20% in energia primaria (art. 38-bis GBER) e quello >40% ai fini della premialità vadano determinati sui soli interventi GreenTour o sull'APE complessivo dell'edificio, comprensivo di interventi da altra agevolazione;

quale baseline assumere per l'APE ante operam se gli interventi dell'altra agevolazione sono realizzati prima o contestualmente.

R: l'obiettivo del 20% deve intendersi rispetto la situazione antecedente alla domanda Greentour. Se gli interventi riferiti all'agevolazione regionale sono già avviati prima della domanda Greentour essi saranno ricompresi nell'APE ante operam.

LIMITE MINIMO IN CASO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Ai fini del calcolo del limite minimo di investimento di 1 milione di euro, gli interventi di demolizione e ricostruzione sottoposti a scenario controfattuale ex. art. 38-bis GBER sono computati solamente per il differenziale dei due computi metrici oppure per i costi sostenuti dall'azienda beneficiaria, inclusi quelli non ammissibili?

ES: Dato un intervento di demolizione e ricostruzione di 1,6 milioni di euro, di cui 300.000 euro effettivi determinati dal confronto tra i due computi metrici, ai fini del rispetto del limite minimo

di spesa è preso in considerazione il costo di 1,6 milioni di euro oppure i 300.000 del controfattuale?

R: Ai fini della soglia minima si considera l'importo con il CME più alto. Ai fini del calcolo dell'agevolazione si considera invece il delta di costo tra i due CME.

SPESE CONSULENZA PER PREDISPOSIZIONE DOMANDA

Ai suddetti interventi possono inoltre aggiungersi investimenti strettamente funzionali agli obiettivi del programma di investimento e/o del piano di investimento agevolato per l'acquisizione di servizi di consulenza esclusivamente in favore delle PMI di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto" ... sono ammesse le spese di assistenza per la predisposizione della domanda?

R: Le sole consulenze agevolabili sono quelle strettamente collegate agli interventi ammissibili (solo per PMI) o quelle in materia di tutela dell'ambiente e di energia. Pertanto, spese di consulenza ai sensi dell'art. 18 propedeutiche alla presentazione della domanda sono potenzialmente ammissibili.

PERIZIE DA PARTE DI PROFESSIONISTI DIVERSI

Per la presentazione della domanda, bisogna allegare alla "Scheda tecnica Piano di investimento", una "PERIZIA SPESE STRUTTURA" con le tabelle relative ai vari articoli GBER. E' possibile presentare più perizie redatte da Ingegneri con idonee competenze per ogni tabella interventi?

R: Si è possibile